

COMPAGNIA ARCIERI MUZIO ATTENDOLO SFORZA
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
COTIGNOLA RA
STATUTO

ART. 1 (Denominazione e Sede)

- 1) E' costituita in data 7 gennaio 1970, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 36 e segg. Del Codice civile, una associazione sportiva dilettantistica denominata "A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI MUZIO ATTENDOLO SFORZA". L'associazione ha la sede legale in Cotignola RA , Via Giovanni XXIII n° 14
- 2) La sua durata è illimitata, potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.
- 3) E' apolitica e non ha scopi di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
- 4) La Compagnia è affiliata alla Federazione Italiana di tiro con l'Arco e si impegna ad osservarne le norme e i regolamenti.

ART. 2 (Scopo e Oggetto)

- 1) L'associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati nonché di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
- 2) L'Associazione, ha per finalità lo sviluppo, la diffusione e la propagazione del tiro con l'arco in tutte le sue componenti, sportive, agonistiche, amatoriali, dilettantistiche, scientifiche e le attività ad esse connesse. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà tra l'altro svolgere attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti e attrezzature sportive abilitate alla pratica del tiro con l'arco, nonché allo svolgimento dell'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento alla pratica della medesima disciplina sportiva. Nella sede l'Associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri associati. Per il raggiungimento degli scopi l'Associazione agirà con ogni mezzo di promozione ritenuto idoneo ed in particolare mediante l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni, competizioni sportive, a convegni e incontri atti a sensibilizzare l'opinione pubblica alle finalità associative.
- 3) L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità e uguaglianza dei diritti degli associati, dall'elettività delle cariche associative e dall'obbligatorietà del bilancio.
- 4) L'Associazione si avvarrà prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite, dei propri aderenti; non assumerà lavoratori dipendenti né si avvarrà di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
- 5) L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale dello Stato Italiano e dell'ordinamento sportivo; si conforma alle norme direttive del Comitato internazionale olimpico (CIO), del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), nonché agli statuti e ai regolamenti della FITARCO, e a quelli delle Federazioni e Organismi Internazionali cui quest'ultima è affiliata o aderente.
- 6) L'Associazione s'impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della FITARCO dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità Federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare, attinenti l'attività sportiva.
- 7) Costituiscono, quindi, parte integrante del presente Statuto le norme dello Statuto e dei regolamenti della FITARCO nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società affiliate.
- 8) L'Associazione s'impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti e dei tecnici tesserati, al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali. Nel caso in cui il numero di atleti o tecnici non consenta lo svolgimento di dette assemblee, il rappresentante, in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti della FITARCO, è nominato dal consiglio direttivo dell'Associazione.

ART. 3 (Soci)

- 1) Il numero dei soci è illimitato
- 2) È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo

medesimo e ai diritti che ne derivano.

- 3) Sono previste le seguenti categorie di socio:
 - a. socio ordinario;
 - b. socio atleta;entrambi categorie hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali
- 4) Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che ne fanno richiesta e che siano dotate di un'irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsiasi indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, della FITARCO e dei suoi organi.

ART. 4 (Domanda di ammissione)

- 1) Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo sottoscrivendo un'apposita domanda, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere regolarmente adottate dagli organi dell'Associazione
- 2) La validità della qualità di socio è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui eventuale diniego deve essere sempre motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale.
- 3) All'atto dell'accettazione della domanda, il Consiglio Direttivo provvede all'iscrizione sul libro soci, e il richiedente provvede al versamento della quota associativa acquisendo ad ogni effetto la qualifica da socio.
- 4) In caso di domanda d'ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale.
- 5) L'esercente la potestà parentale, che sottoscrive la domanda, rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione rispondendo verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.
- 6) La quota associativa non può essere né restituita né trasferita a terzi.

ART: 5 (Diritti dei soci)

- 1) Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo.
- 2) Si estende il diritto di voto anche ai soci minorenni che abbiano compiuto i 14 anni. In ogni caso, i soci minorenni, non potranno essere eletti a ricoprire cariche sociali.
- 3) Ai soci maggiorenni è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 10 del successivo art 14.
- 4) La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo, la sede sociale, gli impianti adibiti alla pratica del tiro con l'arco e ad usare le attrezzature comuni.

ART: 6 (Doveri dei Soci)

I soci sono tenuti:

- 1) All'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi dell'Associazione.
- 2) Al versamento della quota associativa annuale che è comprensiva dell'affiliazione alla FITARCO, tale quota dovrà essere determinata annualmente con delibera del Consiglio Direttivo, quota che in ogni caso non potrà mai essere restituita.
- 3) Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.
- 4) A mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione (art.3 comma 4)
- 5) I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né dei cespiti di proprietà dell'associazione.

ART. 7 (Decadenza da Socio)

La qualità di socio si perde per:

- 1) Dimissioni volontarie
- 2) Decesso
- 3) Scioglimento dell'Associazione.

- 4) Morosità, il mancato pagamento della quota associativa annuale, entro due mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.
- 5) Esclusione, l'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che:
 - a) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
 - b) svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
 - c) in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali all'Associazione.
- 6) Il provvedimento di esclusione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima Assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disanima degli addebiti.
- 7) Le deliberazioni prese in materia di esclusione dovranno essere comunicate al socio destinatario mediante lettera.
- 8) Il provvedimento di esclusione rimarrà sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.
- 9) Il socio escluso non potrà più essere riammesso e la quota associativa non sarà rimborsata.
- 10) L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci.

ART. 8 (Risorse economiche - Fondo Comune)

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazioni e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- 4) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- 5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 7) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
- 9) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 9 (Esercizio Sociale)

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico finanziario da presentare all'Assemblea degli associati per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

ART. 10 (Organi dell'Associazione)

Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea degli associati;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;

ART. 11 (Assemblea)

- 1) L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
- 2) Essa è l'organo sovrano dell'Associazione, rappresenta l'universalità degli associati e le

deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. All'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

- 3) Potranno partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie, i soli soci in regola con il versamento della quota annuale e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto i soci maggiorenni e i minorenni che abbiano compiuto i 14 anni.
- 4) Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa un voto.
- 5) I soci possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega da altro socio.
- 6) Ogni socio non potrà rappresentare mediante delega più di un associato.
- 7) L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno 20 giorni prima dell'adunanza con avviso da affiggersi nei locali della sede sociale, e comunicazione scritta agli associati, tale comunicazione dovrà contenere:
 - a) L'ordine del giorno;
 - b) Il luogo di svolgimento;
 - c) La data e l'orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione, seconda convocazione che dovrà avvenire ad almeno un giorno di distanza dalla prima convocazione.
- 8) L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in sua assenza dal Vice Presidente o da persona designata dall'Assemblea stessa.
- 9) Il Presidente nomina un segretario che redigerà il verbale dell'adunanza.
- 10) Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
- 11) Nelle Assemblee elettive saranno nominati due scrutatori.
- 12) L'Assemblea sarà convocata almeno una volta all'anno entro i 4 mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio, ma potrà essere convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta scritta da almeno un decimo degli associati, In questo caso la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta
- 13) L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto. In seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto presenti o rappresentati.
- 14) Le deliberazioni dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria sono valide coi voti favorevoli della maggioranza dei soci presenti o rappresentati, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per le quali occorrerà il voto favorevole di tre quarti degli associati.

ART. 12 (Assemblea Ordinaria)

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.

In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- 1) elezione del Presidente
- 2) elezione del Consiglio Direttivo
- 3) approvazione del rendiconto economico-finanziario;
- 4) approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- 5) approvazione di eventuali Regolamenti;
- 6) deliberazione in merito all'esclusione dei soci.

ART. 13 (Assemblea Straordinaria)

L'assemblea, si riunisce per deliberare

- 1) sulle modificazioni dello Statuto
- 2) sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

ART. 14 (Consiglio Direttivo)

- 1) Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è formato da 5 componenti (un Presidente e quattro consiglieri) che eleggeranno tra di loro un Vice Presidente e un

Segretario.

- 2) I componenti del Consiglio restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
- 3) Tutte le prestazioni svolte nell'ambito del Consiglio saranno a titolo gratuito.
- 4) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.
- 5) Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti in carica e delibera validamente col voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 6) Di ogni seduta viene redatto il relativo verbale che sarà firmato dal Presidente e dal segretario.
- 7) La convocazione è fatta a mezzo lettera o fax da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza.
- 8) Le adunanze sono valide anche senza alcuna convocazione formale, in questo caso dovranno essere presenti tutti i componenti del consiglio.
- 9) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
 - a. curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
 - b. Deliberare sulle domande di nuove adesioni, le eventuali rielezioni devono essere motivate;
 - c. Stabilire l'ammontare delle quote associative annuali;
 - d. redigere il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e. predisporre gli eventuali regolamenti interni;
 - f. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
 - g. deliberare il recesso e l'esclusione degli associati;
 - h. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci;
 - i. vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse
 - j. nominare il rappresentante dei tecnici o degli atleti al verificarsi della previsione di cui all'art. 2 comma 8 di questo Statuto.
- 10) Possono ricoprire cariche sociali i soli soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa e che non ricoprano la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della FITARCO, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di qualsiasi delle federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno;
- 11) Il membro del Consiglio Direttivo, che senza giustificato motivo, si assenti per tre riunioni consecutive, decade dalla carica;
- 12) In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali; nel caso risultino, primi tra i non eletti, più persone, per parità di voti, prevale il più anziano. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.
- 13) Le nomine effettuate nel corso del quadriennio decadono alla scadenza del quadriennio medesimo.
- 14) Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

ART. 15 (Il Presidente)

- 1) Il Presidente, che viene eletto direttamente dall'Assemblea, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione.
- 2) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.
- 3) In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
- 4) In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

ART. 16 (Rendiconto)

- 1) Il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare.

- 2) Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economica/finanziaria dell'Associazione.
- 3) Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale ed economica/finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
- 4) Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

ART. 17 (Pubblicità e trasparenza degli atti sociali)

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

ART. 18 (Scioglimento)

- 1) Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.
- 2) L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto di cui all'art. 3 comma 190, legge 23-12-1996 n. 662, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione. .
- 3) Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe, quali la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, oppure a fini di pubblica o di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 19 (Clausola compromissoria)

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi, saranno devolute all'esclusiva competenza degli Organi e delle norme che disciplinano la giustizia in seno alla FITARCO, definiti dal suo Statuto e dai regolamenti che ne discendono.

ART.20 (Norma Finale)

Per quanto non e' espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, le norme statutarie e i regolamenti della FITARCO, il codice civile e le norme vigenti in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, e di associazioni senza fine di lucro

